

D.M. 125.T



# *Il Ministro dei Trasporti*

VISTE le "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" di cui al R.D.L. 11.10.1934, n. 1948 convertito in legge 4.4.1935, n. 911 e successive modificazioni";

VISTE le "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" di cui al D.P.R. 30.3.1961, n. 197 e successive modificazioni;

VISTA la legge 21.11.1955, n. 1108 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 30.3.1957, n. 361;

VISTO il D.I. Trasporti-Tesoro 24.6.1959, n. 5795 e successive modificazioni;

VISTA la legge 26.5.1969, n. 241;

VISTA la legge 13.8.1979, n. 384;

VISTO il D.I. Trasporti-Tesoro 8.6.1962, n. 4516 e successive modificazioni;

VISTA la legge 11.6.1962, n. 588;

VISTA la legge 22.12.1984, n. 887;

VISTA la legge 17.5.1985, n. 210;

VISTO il decreto legge 30.12.1985, n.790;

RITENUTO che debba farsi luogo al mantenimento, per effettive esigenze pubbliche, a carico dello Stato e nei limiti dello stanziamento di bilancio, di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e cose sulla rete dell'Ente Ferrovie dello Stato;

COMGA



# *Il Ministro dei Trasporti*

- 2 -

RISCONTRATA la necessità, per motivi d'interesse sociale e pubblico, di:

a) assicurare a categorie di persone economicamente deboli, o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dello Stato, la possibilità di circolare nell'ambito del territorio dello Stato, con particolare considerazione a coloro che sono obbligati a viaggiare per motivi di lavoro o di studio;

b) soddisfare l'interesse alla difesa dello Stato, accordando agevolazioni tariffarie al personale appartenente all'Amministrazione militare;

c) assicurare a persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato o a persone investite di cariche particolarmente rappresentative dello Stato la gratuità del trasporto e la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza;

d) soddisfare le esigenze di servizio connesse con l'esercizio di attività ferroviaria, accordando concessioni tariffarie a persone che debbano viaggiare nell'esercizio di compiti di diretta collaborazione del Ministro dei Trasporti;

e) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa, accordando facilitazioni tariffarie per il trasporto di giornali e pubblicazioni;

f) favorire gli interessi economici nazionali agevolando il trasporto di prodotti destinati ai mercati esteri e sostenere le economie locali agevolando i trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse;

CONSIDERATO che si intendono mantenuti i biglietti gratuiti o gli scontrini validi per riduzioni tariffarie - già emessi nel 1985 - fino alla scadenza indicata sugli stessi;



# *Il Ministro dei Trasporti*

- 3 -

CONSIDERATO che si intendono mantenute le agevolazioni ai trasporti internazionali derivanti dall'Accordo fra l'Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22.10.1955 e del 13.9.1985, nonché dal Trattato istitutivo della CECA del 18.4.1951;

RITENUTO che sono conservate quelle concessioni o quelle agevolazioni di cui a speciali convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato;

CONSIDERATO che l'onere relativo al mantenimento degli obblighi tariffari di cui al presente decreto è contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro relativo all'esercizio 1986, in quanto il loro importo globale è presuntivamente valutato in L. 1.100 miliardi sul Capitolo di uscita 4634 "Somme dovute dal Ministero del tesoro a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico";

## DECRETA

Gli obblighi tariffari da mantenere a carico dello Stato, ai sensi del decreto legge 30.12.85, n. 790, citato in premessa, per i trasporti sulla rete dell'Ente Ferrovie dello Stato sono individuati nei seguenti:

1) obblighi tariffari comportanti la gratuità del trasporto:

a) uso delle carrozze salone per i viaggi di servizio delle personalità di cui all'art. 2, punto 1) della legge 21/11/1955, n. 1108 e successive modificazioni;

b) uso dei compartimenti riservati per i viaggi di servizio dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Camere legislative, del Presidente della Corte costituzionale e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Presidenti  
Camera e Senato,  
Pres. del Consiglio,  
Pres. dei Trasporti,  
Pres. della Corte costituz.*



# *Il Ministro dei Trasporti*

- 4 -

c) carte di libera circolazione ai Senatori ed ai Deputati in carica, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge 1108/1955;

d) carte di libera circolazione ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.8.1979, n. 384;

e) carte di libera circolazione alle persone e categorie qui di seguito indicate:

- Presidenti della Repubblica, usciti di carica;
- Giudici ordinari della Corte Costituzionale, in carica;
- Ministri e Sottosegretari di Stato, in carica;
- Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, in carica;
- Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, in carica;
- Presidente del Consiglio di Stato, in carica;
- Presidente della Corte dei Conti, in carica;
- Avvocato Generale dello Stato, in carica;
- Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, in carica;
- Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;
- Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in carica;
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, in carica;
- Segretari Generali delle due Camere del Parlamento, in carica;
- decorati di medaglie d'oro al valor militare;

f) carte di libera circolazione alle persone di cui all'art. 15 della legge 21.11.1955, n. 1108;

g) carte di libera circolazione, su richiesta del Ministro dei trasporti, a persone che debbano viaggiare nell'esercizio di compiti di diretta collaborazione del Ministro stesso;

h) biglietti gratuiti di cui all'art. 17 della legge 1108/1955;

2) obblighi tariffari comportanti riduzioni sul prezzo del trasporto:

(persone che  
debbono  
viaggiare  
per speciali  
ragioni di Stato)

(con particolari)



# *Il Ministro dei Trasporti*

- 5 -

a) tariffe agevolate previste dal D.I. 24.6.1959, n. 5795, e successive modificazioni, limitatamente ai viaggi in licenza e per servizio delle reclute e degli appartenenti alle Forze Armate;

b) tariffe agevolate per i viaggi dei partecipanti alle elezioni politiche, amministrative e referendarie, secondo le modalità di cui al D.P.R. 30.3.1957, n. 361, artt. 116 e 117, e alla legge 26.5.1969, n. 241;

c) tariffe agevolate per i trasporti fra il Continente e la Sardegna, secondo le modalità di cui alla legge 11.6.1962, n. 588;

d) tariffe agevolate di cui al D.I. 8.6.1962, n. 4516 e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti:

- concessione speciale B "Trasporti per conto dello Stato";
- concessione speciale G - "Trasporti per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O)";
- concessione speciale II - "Indigenti inviati in luoghi di cura";
- concessione speciale III - "Ciechi";
- concessione speciale VIII - "Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio limitatamente al trasporto delle persone;
- concessione speciale IX - "Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di cure. Congiunti di caduti in guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di visita alle tombe";
- concessione speciale X - "Minorenni o interdetti di mente rimasti orfani a causa della guerra o per servizio";
- concessione speciale XI - "Croce Rossa Italiana";
- Tariffa speciale 103 - "Derrate e prodotti ortofrutticoli"



# *Il Ministro dei Trasporti*

- 6 -

- Tariffa speciale 107 - "Giornali e altre pubblicazioni periodiche";
- Tariffa eccezionale 204 - "Cereali, farina e paste da minestra";
- Trasporti internazionali attraverso il porto di Trieste;
- Trasporti internazionali CECA;
- Trasporti di sostanze minerali gregge e loro prodotti, lavorati nelle Isole;

3) obblighi tariffari comportanti la concessione di abbonamenti ridotti per studenti, impiegati, operai e braccianti di cui alla tariffa n. 22, con esclusione dei beneficiari di cui al punto 3) dell'art. 44 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", approvate con R.D.L. 11.10.1934, n. 1948, convertito in legge 4.4.1935, n. 911, e successive modificazioni, e alla tariffa n. 23 delle medesime "Condizioni e tariffe".

Roma, **13 gennaio 1986.**

IL MINISTRO

X

Live  
Pineau

In Franco Colò

422170

me BECCARI

49174301

Bollettino di L.

36400

Lire trattandosi quattro  
cento

Intestato a: sul C/C N. 09434009

COOPERATIVA EMILIO  
SERENI S.R.L.  
PIAZZA DEL GESU' 48  
00136 ROMA

eseguito da GIORCIANO M. TERESA

residente in PORTICI - C/CRSEAN VIA UNIVER

addl. PORTICI CENTRO

Bollo lineare dell'Ufficio accettante  
numerato d'accettazione L'UFF. POSTALE

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accredita. di L.

36400

Lire trattandosi quattro  
cento

Intestato a: sul C/C N. 69434009

COOPERATIVA EMILIO SERENI S.R.L.  
PIAZZA DEL GESU' 48  
00136 ROMA

eseguito da GIORCIANO M. TERESA

residente in PORTICI via UNIVERSITA' 98

addl. C/CRSEAN

Bollo lineare dell'Ufficio accettante  
L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. numero conto importo

>00000094340098<

05110034+ 69434009> 0000036400+

**IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!**

### AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastrò il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

**NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.**

A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.

L'ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

### Spazio per la causale del versamento

*(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)*

## ABB. SOCI SIDEA

	1985	1977
<input type="checkbox"/> Canone scontato (30%)	L. 32.200	<input type="checkbox"/> 36.400 <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Canone intero + omaggi libri (L. 30.000)	L. 46.000	<input type="checkbox"/> 52.000 <input type="checkbox"/>

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

